

Circolare del lavoro del 12 ottobre 2017

a cura di Massimo Pipino

- 1) Visite fiscali 2017: esame degli orari, delle fasce di reperibilità e delle regole che sono state dettate da parte dell'INPS in caso di malattia. Breve guida su quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dal 1° settembre**
- 2) INPS – messaggio n. 3685 del 207: chiarimenti in merito a quali sono i soggetti titolati e le modalità che devono essere seguite per poter accedere al polo unico delle visite fiscali e richiedere la visita medica di controllo.**
- 3) Trattamento di disoccupazione: a partire dal 1° dicembre solo con “DID” online (Dichiarazione di immediata disponibilità)**
- 4) Infortuni sul lavoro: a partire dal 12 ottobre sarà obbligatorio provvedere alla segnalazione anche di quelli di un giorno solo**
- 5) Legge di Stabilità 2017 - Lavoratori precoci: riconosciuto la possibilità di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto**
- 6) INPS – Circolare 19 settembre 2017, n. 133: convenzione tra l'INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.**
- 7) Contratto di prestazione occasionale: in quali circostanze è necessaria la registrazione minima di 8 ore**
- 8) CCNL Metalmeccanica Confapi: Circolare Unionmeccanica sull'erogazione dell'una tantum prevista per il mese di ottobre dall'Ipotesi di accordo 3 luglio /2017, siglata da Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil**
- 9) Terziario Confcommercio: è stata sottoscritta, il giorno 26 settembre 2017, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l'intesa per l'erogazione della tranche di aumento di novembre 2016, precedentemente sospesa con accordo del 24 ottobre 2016**
- 10) Contratti di solidarietà: è stato emanato il D.M. 27 settembre 2017 recante i criteri di presentazione dell'istanza per ottenere la riduzione contributiva spettante alle imprese che abbiano avuto in corso nell'anno 2016 ovvero lo abbiano in corso al 30 novembre 2017, un contratto di solidarietà**
- 11) Sostegno per l'inclusione attiva: sottoscritto il protocollo tra INPS e Regioni per l'integrazione del SIA**
- 12) Scuola-lavoro: contributi per le imprese che occupano studenti**
- 13) Cessione del quinto, dello stipendio: aggiornamento dei tassi di interesse ottobre - dicembre 2017**
- 14) INAIL – Circolare n. 41 del 3 ottobre 2017: termine di applicazione del premio contro gli infortuni sul lavoro**
- 15) Assegno di incollocabilità: la rivalutazione per l'anno 2017**
- 16) INAIL – Circolare n. 39 del 27 settembre 2017: danno biologico. Rivalutazione annuale delle prestazioni**

17) INAIL – Circolare n. 38 del 27 settembre 2017: rivalutazione 2017 delle prestazioni economiche per infortunio

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21667/2017: in malattia si può anche lavorare a patto che non la guarigione non ne venga per questo pregiudicata

1) Visite fiscali 2017: esame degli orari, delle fasce di reperibilità e delle regole che sono state dettate da parte dell'INPS in caso di malattia. Breve guida su quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dall'1 settembre

A partire dal 1° settembre 2017 sono entrate in vigore importanti novità sia per i dipendenti pubblici che per quelli delle aziende private in conseguenza dei quali le visite fiscali potranno essere ripetute anche due volte nello stesso giorno soprattutto nel caso in cui la malattia venga fruita nei giorni di lunedì o venerdì o a ridosso di giorni festivi. Inoltre, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, con l'entrata in vigore della riforma Madia la competenza in materia di visite fiscali è passata, a partire dal 1° settembre 2017, dall'ASL competente per territorio agli uffici dell'INPS. In merito agli orari di reperibilità obbligatoria per le visite fiscali in caso di malattia attualmente è previsto che la fascia oraria in cui potranno essere effettuati i controlli da parte dei medici della mutua sia di 4 ore per i lavoratori di aziende private e di 7 ore per gli statali. Ricordiamo che sono previsti anche casi in cui il lavoratore è esente dalla visita fiscale.

Visite fiscali 2017: quali sono gli orari in cui possono essere eseguiti

In primo luogo è opportuno provvedere a chiarire quali siano gli orari in cui è prevista la possibilità di visita fiscale sino ad oggi in vigore per i dipendenti del settore pubblico e per quelli delle aziende private. Il lavoratore in caso di malattia e presentazione del certificato medico al datore di lavoro potrà essere sottoposto alle visite fiscali ma soltanto in determinati orari e in quelle che sono definite le "fasce di reperibilità". Innanzitutto è opportuno specificare che le regole relative alle visite fiscali 2017 non obbligano il dipendente, sia esso pubblico che privato, a rimanere in casa per tutta la giornata ma dovrà risultare reperibile all'indirizzo indicato nel certificato medico nel caso di controlli per accertare lo stato di malattia. I controlli medici possono infatti essere effettuati soltanto negli orari per le visite fiscali che vengono previsti dalla legge, che sono ancora oggi diversi nel caso di dipendenti pubblici e di dipendenti privati, ma che in base alla riforma Madia, ed a quanto previsto dal Polo Unico INPS, dovranno essere uniformati e saranno pari a sette ore per tutti.

Fasce di reperibilità e orari validi per i dipendenti del settore privato

Gli orari nei quali è possibile effettuare visite fiscali 2017, ovvero le fasce di reperibilità per i dipendenti privati, sono ad oggi i seguenti:

Lavoratore Settore Privato	Fasce di reperibilità (7 gg su 7 compresi week-end e festivi)
Mattina	10:00/12:00
Pomeriggio	17:00/19:00

Fasce di reperibilità e orari validi per i dipendenti pubblici

Per quanto riguarda invece l'orario nel quale è previsto possano essere effettuate visite fiscali nell'anno 2017 in riferimento a dipendenti pubblici sono fissate le seguenti fasce orarie di reperibilità:

Lavoratore Settore Pubblico	Fasce di reperibilità (7 gg su 7 compresi week-end e festivi)
Mattina	9:00/13:00
Pomeriggio	15:00/18:00

Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici e quindi gli **orari previsti per le visite fiscali** riguardano i dipendenti statali, gli insegnanti, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i lavoratori degli Enti locali, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, le ASL, i militari e in generale le forze armate. A partire dal 1° settembre 2017 la competenza delle visite fiscali dei dipendenti pubblici passa all'INPS che, con il nuovo Polo Unico, stabilirà quando sarà necessario procedere con i controlli medici per attestare l'effettivo stato di malattia del lavoratore. In caso di sospetto, la visita fiscale durante gli orari sopra descritti potrà essere effettuata anche due volte nello stesso giorno e a stabilire il tutto sarà "Savio", il potente algoritmo dell'INPS che attraverso l'incrocio dei dati stabilirà quando può esserci il sospetto di falsa malattia. Per quanto riguarda gli orari delle visite fiscali per il 2017 insegnanti, la visita medica può essere richiesta dal Dirigente scolastico già a partire dal primo giorno soltanto in casi specifici, ovvero per le assenze che si verificano immediatamente dopo o prima dei periodi non lavorativi, ovvero in occasione di pause festive o week-end.

Visite fiscali 2017: regole INPS sugli orari di reperibilità

I lavoratori che si assentano dal lavoro per **malattia**, sia nel caso di dipendenti pubblici che privati possono essere sottoposti a visita fiscale dall'INPS. Come abbiamo visto, devono attualmente essere rispettate delle regole diverse tra i dipendenti di imprese private ed i dipendenti pubblici relativamente agli orari ed alle fasce di reperibilità e più oltre vedremo caso per caso come cambiano in base alla tipologia di lavoro. Durante gli orari delle visite fiscali il lavoratore può essere sottoposto, dopo l'invio del certificato medico all'INPS, al controllo da parte del medico fiscale che a partire dal 1° settembre 2017 potrà essere ripetuto anche due volte nell'arco della stessa giornata. Le visite di controllo vengono fissate soltanto in determinate fasce orarie che obbligano il lavoratore a rimanere a casa, pena l'applicazione di sanzioni, eccetto che nei casi in cui è prevista l'esenzione. Tra le prime regole in caso di malattia, c'è l'obbligo per il lavoratore dipendente pubblico o privato che si assenta dal lavoro per malattia di richiedere il certificato al proprio medico di base, nel quale indicare l'indirizzo presso il quale si rende reperibile per l'eventuale visita fiscale. L'invio della copia del certificato medico all'INPS è di competenza del proprio medico curante e il lavoratore può richiedere la copia elettronica dello stesso nella propria casella di posta elettronica certificata. Il dipendente, entro due giorni dal verificarsi della malattia, dovrà inviare copia del certificato al datore di lavoro. Con l'invio del certificato medico vengono avviate dal nuovo Polo Unico dell'INPS le procedure relative alle visite fiscali, che saranno disposte con il nuovo software in grado di stabilire quali sono i lavoratori più propensi a false assenze per malattia, in base ad un algoritmo in grado di determinare la frequenza relativa alle assenze di ciascun lavoratore. Dopo aver chiarito quali sono gli orari per i controlli medici, quali le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici o privati, passiamo a verificare quali possono essere le sanzioni in caso di assenza dall'indirizzo di residenza durante gli orari della visita fiscale.

Le visite fiscali per il 2017: esame di quelle che sono le sanzioni

Per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e che non risulti essere reperibile presso l'indirizzo da lui indicato nel caso di visita fiscale durante le fasce di reperibilità è prevista l'applicazione delle cosiddette "sanzioni per assenza ingiustificata". In caso di assenza e di non reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite fiscali, secondo regole diverse per dipendenti pubblici o privati, o nel caso di impossibilità per il medico di accesso o di controllo, è previsto che al lavoratore venga decurtata una parte dello stipendio. Le sanzioni per assenza durante gli orari visite fiscali sono le seguenti:

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- 100% di decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia;
- 50% di decurtazione della retribuzione per le successive giornate.

I lavoratori che sono risultati essere assenti dall'indirizzo che è stato da loro stessi indicato per le visite fiscali possono comunque presentare, entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, una giustificazione valida per l'assenza immotivata. Infatti, nonostante sia stabilito l'obbligo di reperibilità per il lavoratore nelle fasce orarie precedentemente indicate, sono previsti alcuni casi di esenzione.

Visite fiscali per il 2017: esame dei casi di esenzione dall'obbligo di reperibilità

Le regole dell'INPS sulle visite fiscali 2017 prevedono casi di esenzione dall'obbligo di reperibilità. In alcuni casi, al lavoratore è concesso allontanarsi da casa anche durante le fasce di reperibilità.

L'assenza deve però essere comunicata al datore di lavoro, giustificata e non deve compromettere lo stato di salute e la guarigione del lavoratore. Per i dipendenti afferenti il settore pubblico o privato sono previste esenzioni dalle visite fiscali nei seguenti casi:

- assenza dovuta a forza maggiore;
- situazioni che hanno reso necessaria l'immediata presenza del lavoratore altrove;
- visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

Alcuni esempi, confermati da prassi e giurisprudenza, di giustificata assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per le visite fiscali 2016/2017 sono:

- visite mediche presso il proprio medico curante, quando risulti impossibile effettuarle fuori dalle fasce di reperibilità;
- necessità di iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
- ritiro di radiografie collegate al certificato medico;
- cure dentistiche urgenti;
- necessità di recarsi in farmacia.

Ma in base alla legge è possibile assentarsi da casa dopo aver presentato il certificato medico anche in casi non strettamente legati alla malattia:

- attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
- visita a parenti in ospedale, se l'orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.

In casi di gravi patologie è previsto l'esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro. Sarà il medico di fiducia del lavoratore a stabilire l'esonero, indicando nel certificato medico di lavoro il codice E.

2) INPS – messaggio n. 3685 del 2017: chiarimenti in merito a quali sono i soggetti titolari e le modalità che devono essere seguite per poter accedere al polo unico delle visite fiscali e richiedere la visita medica di controllo.

Con il messaggio n. 3685/2017 l'INPS ha provveduto a chiarire quale debba essere la procedura che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a seguire per richiedere le credenziali necessarie per l'accesso al servizio on line di richiesta della visita medica di controllo delle effettive condizioni del lavoratore assente per patologia. Dal primo settembre, infatti, come è noto, è diventata di esclusiva competenza dell'INPS lo svolgimento delle visite mediche di controllo nel settore del pubblico impiego ed è stato istituito il Polo Unico delle visite fiscali. Di seguito si provvede ad illustrare le modalità con cui richiedere le visite fiscali online, quali siano i soggetti che sono titolari a farlo e qual è la procedura da seguire per l'abilitazione ai servizi del nuovo **Polo Unico INPS**.

Polo Unico INPS, visite fiscali: chi è autorizzato a richiederle online

Nella Circolare n. 118/201 si può leggere che il modulo che deve essere utilizzato per la richiesta delle credenziali, nel caso in cui il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, deve essere compilato e sottoscritto da parte del legale rappresentante dell'ente. Con il citato messaggio n. 3685 del 26 settembre 2017 l'INPS chiarisce che questa disposizione deve essere letta nel senso che i soggetti che risultano essere titolari ad operare l'autorizzazione della richiesta di abilitazione in favore dei funzionari individuati possono essere sia il legale rappresentante che un suo delegato oltre che i soggetti da questi ultimi espressamente incaricati.

Polo unico INPS: esame delle modalità con cui chiedere l'abilitazione

L'INPS interviene nel documento di prassi in parola precisando che, ai fini di semplificare la procedura che deve essere seguita, sono stati predisposti due distinti moduli, validi per le aziende private e per quelle pubbliche, al fine della richiesta delle necessarie credenziali. Si tratta dei modelli "SC65" e "SC62". Il modulo "SC65" deve essere utilizzato per la richiesta di abilitazione del datore di lavoro. Il modulo "SC62" serve, invece, per la richiesta di abilitazione che deve essere presentata direttamente dal dipendente individuato per l'accesso al servizio. In questo caso il modulo deve essere sottoscritto sia da parte del dipendente che da parte del datore di lavoro (il datore di lavoro deve essere inteso, come già è stato più sopra precisato, nel senso di legale rappresentante dell'ente o soggetto da questi delegato o soggetto incaricato purché si alleggi alla richiesta di abilitazione il documento di delega/incarico, che è stato conferito da parte del datore di lavoro).

Breve esame delle procedure per la richiesta di rilascio e richiesta delle credenziali

Le pubbliche Amministrazioni ai fini della presentazione delle richieste e del ritiro del PIN possono seguire il seguente procedimento:

- compilazione e sottoscrizione del modulo (modello SC65 o SC62);
- invio a mezzo PEC del modulo compilato e sottoscritto alla sede dell'INPS territorialmente competente allegando la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;
- la sede INPS, dopo aver provveduto all'attivazione del PIN, comunica all'ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso e lo invita a ritirarlo. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante e/o suo delegato come sopra previsto;
- l'operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l'incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Le comunicazioni via PEC e il cambio del PIN

Se gli utenti che si trovano nella condizione di dovere essere abilitati sono già in possesso, avendo in precedenza già acquisito, del PIN INPS questo deve essere convertito. Per farlo occorre inviare tramite PEC i predetti moduli, con la documentazione citata: in questo modo saranno assegnate le

abilitazioni richieste ed il PIN sarà eventualmente convertito in dispositivo, senza la necessità di ritiro presso la sede INPS. L'invio della PEC deve avvenire dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti altrimenti non saranno accettate. Si fa presente che tutto quanto detto, sia con riferimento ai chiarimenti sui soggetti titolari a sottoscrivere le richieste di PIN e abilitazioni, sia alle modalità di trasmissione delle richieste e ritiro dei PIN, è valido anche per la richiesta di abilitazione delle Pubbliche Amministrazioni ai servizi on line di visualizzazione degli attestati di malattia.

3) Trattamento di disoccupazione: a partire dall'1 dicembre solo con "DID" online (Dichiarazione di mediata disponibilità)

A partire dal prossimo 1 dicembre, il cittadino sarà considerato in stato di disoccupazione soltanto nel caso in cui all'interno della SAP (scheda anagrafica) vi sia l'identificativo univoco rappresentato dalla dichiarazione di immediata disponibilità ("*DID*") da esso rilasciata. In questo senso si è espressa l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) nella Circolare n. 1/2017, circolare che è stata diffusa lo scorso 28 settembre ed in cui sono state fornite istruzioni operative in merito al rilascio della "*DID*" sul portale nazionale delle politiche del lavoro, così come viene previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Disoccupazione: dichiarazione di immediata disponibilità ("Did")

Secondo quanto viene previsto dall'articolo 19 del "Jobs Act" (Decreto Legislativo n. 150 del 2015), possono essere considerati come disoccupati tutti quei soggetti che risultano essere privi di un impiego remunerato e che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il competente centro per l'impiego. L'Agenzia provvede inoltre a rammentare che le modalità con cui il cittadino può registrarsi nella sua qualità di disoccupato sono le seguenti:

- registrazione sul Portale Nazionale per le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it) direttamente da parte del cittadino oppure da parte di un operatore del Centro per l'impiego, che supporti l'utente nel rilascio della "*DID*";
- inserimento sui Sistemi informativi del lavoro Regionali, con trasmissione della *DID*, tramite cooperazione applicativa, al Nodo di Coordinamento Nazionale (NCN).

"Did" online: dall'1 dicembre cambia la procedura

Da quanto sino ad ora si è provveduto ad indicare consegue che, a decorrere dal 1° del mese di dicembre 2017, il cittadino potrà essere considerato in "stato di disoccupazione" solo nel caso in cui, in relazione alla "*DID*" che ha rilasciato, sia riscontrabile all'interno della SAP (scheda anagrafica) l'identificativo univoco della "*DID*" in parola, che verrà inserito nella SAP stessa a cura del nodo di coordinamento nazionale. In vista dell'entrata a regime della procedura di cui sopra, ed al fine di dare alle amministrazioni regionali il tempo che è stato ritenuto essere necessario per adeguare i propri sistemi, l'ANPAL rende disponibile a Regioni e Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 1° ottobre 2017 e sino al 30 novembre 2017, la modalità di conferimento delle "*DID*" in "*staging*", per finalità di test operativo, tecnologico e organizzativo. Durante il periodo in parola, allo scopo di consolidare la predetta cooperazione applicativa, il cittadino avrà, quindi, la facoltà di continuare a rilasciare la "*DID*" secondo quelle che sono le modalità attualmente operative, con il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 150/2015. Per quanto riguarda la NASPI, che "equivale a dichiarazione di immediata disponibilità" ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015 ["La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”], si precisa che la stessa perviene al Portale Nazionale, in virtù della cooperazione applicativa con INPS, già funzionante. I medesimi dati sono resi disponibili alle Regioni e Province autonome per il tramite del sistema di cooperazione applicativa.

4) Infortuni sul lavoro: a partire dal 12 ottobre sarà obbligatorio provvedere alla segnalazione anche di quelli di un giorno solo

Scatterà a partire dal prossimo 12 ottobre l'obbligo datoriale di comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l'obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni. L'obbligo trova la sua fonte nel decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2016 che ha precisato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). In prima battuta era stato fissato un termine di sei mesi per l'entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2017, ma l'intervento del “Decreto Milleproroghe” ha spostato i tempi di altri sei mesi (un anno dalla vigenza iniziale, ossia dal 12 ottobre 2016), pertanto l'obbligatorietà dell'adempimento scatterà dal 12 ottobre 2017.

Infortuni "brevi": comunicazione al SINP entro 48 ore

Per effetto del D.M., l'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), stabilirà altresì l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonché di indirizzo delle relative attività di vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi). In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

5) Legge di Stabilità 2017 - Lavoratori precoci: riconosciuto la possibilità di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto

Come noto vengono definiti “*lavoratori precoci*” tutti quelli che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni di età. La Legge di stabilità 2017, all'articolo 1, commi 199 e seguenti, ha previsto per tali soggetti la possibilità di accedere alla pensione anticipata di cui alla legge numero 241/2011 con un requisito contributivo ridotto.

Quali sono i lavoratori precoci che hanno diritto al beneficio pensionistico

Il beneficio pensionistico non spetta a tutti i lavoratori precoci, ma solo a quelli (dipendenti o autonomi) che:

- sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria o alle sue forme sostitutive ed esclusive;
- hanno almeno un anno di contribuzione relativo a periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età.

Nel rispetto di tali condizioni, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato:

- i lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione a causa di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che, da almeno tre mesi, non percepiscono più la prestazione per la disoccupazione;
- i lavoratori dipendenti o autonomi che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 ;
- i lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%;
- i lavoratori dipendenti che sono addetti a lavori usuranti;
- i lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività particolarmente gravose, ovverosia attività di operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; di conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; di conciatori di pelli e di pellicce; di conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; di conduttori di mezzi pesanti e camion; di personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; di addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; di insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido; di facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; di personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; di operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Requisito contributivo

I lavoratori che rientrano nelle predette categorie e rispondono ai predetti requisiti hanno la possibilità, a partire da maggio 2017, di accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contribuzione, siano essi donne o uomini. Dal 1° gennaio 2019, il requisito contributivo sarà assoggettato al normale adeguamento alle aspettative di vita. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il beneficio pensionistico per i lavoratori precoci è assoggettato a specifici limiti di spesa (360milioni di euro per il 2017, 550milioni di euro per il 2018, 570milioni di euro per il 2019, 590milioni di euro per il 2020) e che, di conseguenza, è stabilito un contingente numerico per l'accesso ad esso.

Come fare domanda

Per ottenere il beneficio, occorre preliminarmente presentare una domanda per il riconoscimento dello stesso, che per il 2017 andava presentata entro il 15 luglio, mentre, per gli anni successivi, andrà presentata entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande presentate fuori termine possono comunque essere prese in considerazione dall'INPS, purché pervengano entro il 30 novembre di ciascun anno e residuino risorse finanziarie.

In ogni caso è prevista la possibilità di maturare entro la fine dell'anno e di valutare in maniera prospettica sia il requisito contributivo, che il trimestre di inoccupazione successivo alla

conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione, che il requisito richiesto per poter essere considerato lavoratore addetto a lavori usuranti, che, infine, i requisiti temporali richiesti per il riconoscimento dello svolgimento di attività gravose. L'esito dell'istruttoria è comunicato dall'INPS entro il 30 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo. Il termine è spostato al 31 dicembre di ciascun anno per le domande tardive.

L'esito positivo del riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio è condizione per poter presentare domanda di accesso alla pensione anticipata con il beneficio per i lavoratori precoci. Quest'ultima va presentata con modalità telematica e il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Solo per il 2017, la decorrenza è quella di maturazione delle condizioni e in ogni caso non antecedente maggio 2017. Se il richiedente è iscritto alla gestione esclusiva, la decorrenza è fissata al giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Incompatibilità

Il godimento del beneficio di riduzione del requisito contributivo per la pensione previsto per i lavoratori precoci alle predette condizioni è incompatibile con lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, in Italia o all'estero, sino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata. Esso è inoltre incompatibile con altre maggiorazioni eventualmente previste per i lavoratori precoci. L'unico trattamento con il quale è compatibile il beneficio in analisi è il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa (fino a massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative), accordato ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità almeno pari al 74% o rientrante nelle prime quattro categorie di cui all'allegato A del TU in materia di pensione di guerra.

6) INPS – Circolare 19 settembre 2017, n. 133: convenzione tra l'INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

In data 20 giugno 2017 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.), per la riscossione dei contributi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. Si provvede ad illustrare, di seguito, i punti più importanti relativi all'applicazione della citata convenzione. I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI, DISCOLL, di disoccupazione speciale, dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell'Associazione mediante una apposita trattenuta effettuata sulle prestazioni predette. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega all'INPS, redatta secondo un modulo allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione. La delega dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia del documento d'identità. Il codice identificativo della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) è "1008". Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'articolo 18 della Legge n. 223/1991. Tale documentazione, così

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18, terzo comma, della citata Legge 1991, n. 223.

In caso di contestazione relativa all'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Associazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati. La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta. La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata da parte dell'associato, sia direttamente, sia attraverso le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità che sono state concordate con l'Istituto. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa, ed alla comunicazione all'Associazione sindacale revocata. Nel caso in cui un'Associazione sindacale presenti una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Associazione sindacale revocata. Alla revoca / nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo. La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all'Associazione. A tal proposito la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:

- 3% NASPI;
- 0,50% ASDI;
- 1% DIS-COLL.
- 0,50% su CIG;
- 1% sui restanti trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).

L'Istituto verserà all'Associazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all'articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L'INPS metterà a disposizione dell'Associazione sindacale, sui servizi on line, applicazione "*Deleghe su disoccupazione e cig*", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. L'Associazione da canto suo s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,45 (quarantacinque centesimi) per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione a seguito della quale l'Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Associazione,

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione. La sede legale della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) è in viale Abruzzi n.38 – Milano (MI).

Istruzioni di carattere procedurale e contabile

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.), sono stati istituiti i seguenti conti:

- GPA25640 – per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35640 – per l'accreditamento alla Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) dei contributi associativi sopra citati;
- GPA11640 – per la rilevazione del debito verso la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.).

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) devono essere imputati al conto esistente GPA24042. Le rimesse a favore dell'Associazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.

7) Contratto di prestazione occasionale: in quali circostanze è necessaria la registrazione minima di 8 ore

Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, diverso dalle famiglie, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità (articolo 54bis, comma 13 del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017). Possono fare ricorso al Contratto, nel rispetto dei limiti economici individuati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo (cfr. Circolare INPS n. 107/2017). È, altresì, espressamente vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, considerando i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, etc.) tranne quelli con contratto di apprendistato (cfr. INPS, messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017);

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età; persone disoccupate; percettori di prestazioni di sostegno del reddito, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00. Nel caso di specie sottoposto all'INPS, il contratto di prestazione occasionale vede la prestazione iniziare alle 22 del giorno 1 e terminare alle ore 2.00 del giorno 2 suscitando, legittimamente, il dubbio sulla necessità per il committente di registrare una prestazione di durata di 4 ore per ciascuna delle due giornate per un totale di 8 ore. La risposta dell'Istituto è positiva, vale a dire che nel caso prospettato le prestazioni da inserire sono due, in quanto il compenso di 36 euro è il corrispettivo minimo giornaliero previsto dalla legge. Nel dettaglio, dovranno essere registrate due prestazioni con l'indicazione della durata effettiva per ciascuna delle due giornate, per ognuna delle quali il compenso minimo non potrà essere inferiore a 36 euro. Si ricorda infine che l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente le informazioni necessarie sulla prestazione. Laddove, per evenienza di carattere straordinario, la prestazione medesima non dovesse essere resa, l'utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

8) CCNL Metalmeccanica Confapi: Circolare Unionmeccanica sull'erogazione dell'una tantum prevista per il mese di ottobre dall'Ipotesi di accordo 3 luglio /2017, siglata da Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil

Unionmeccanica, ha provveduto a pubblicare la circolare esplicativa sull'erogazione dell'una tantum prevista per il mese di ottobre dall'Ipotesi di accordo 3 luglio /2017, siglata da Unionmeccanica-Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil fornendo i criteri da seguire per l'erogazione dell'una tantum contrattuale, allo scopo di risolvere eventuali problemi applicativi che dovessero insorgere in ordine alla determinazione dell'importo. Ai lavoratori in forza al 1° luglio 2017 va riconosciuto, con la retribuzione del mese di Ottobre 2017, l'importo forfettario lordo di euro 80,00 suddivisibile in 3 quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2017. La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile (pari a euro 26,67).

Criteri per l'erogazione forniti da Unionmeccanica

L'una tantum deve essere riconosciuta ai lavoratori sia con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato a condizione che siano in forza alla data del 1° luglio 2017 e che tale rapporto di

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

lavoro sia proseguito in tutto o in parte nel periodo 1 agosto - 31 ottobre 2017 (con superamento della frazione di 15 giorni in ogni singolo mese). Per i lavoratori a part-time l'importo forfetario è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Per quanto riguarda i lavoratori con contratto di somministrazione, in base al principio di non discriminazione di cui all'articolo 35, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2015, le aziende interessate provvederanno a comunicare alla società di somministrazione quanto stabilito dall'Accordo di rinnovo in materia di una tantum.

I periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cig ordinaria o straordinaria, e per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà sono utili ai fini della maturazione dei ratei mensili a carico dell'azienda. I periodi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale e congedo matrimoniale comprese le altre fattispecie per le quali è prevista la corresponsione della retribuzione o di indennità erogate dall'Istituto previdenziale, fanno maturare le quote mensili di una tantum. Mentre sono esclusi tutti gli altri periodi di aspettativa non retribuita né indennizzata (ad esempio, aspettativa per malattia, per motivi di studio, ecc.). L'una tantum dovrà essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese di ottobre 2017, con l'indicazione di apposita voce in busta paga. L'importo dell'una tantum non ha incidenza sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è espressamente escluso dalla base di calcolo del T.F.R.; è comunque assoggettato a tassazione ordinaria non trattandosi di arretrato retributivo.

Eventuali problemi applicativi

Con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero insorgere, Unionmeccanica, nella circolare ricorda che:

- l'una tantum non compete ai lavoratori assunti a partire dal 2 luglio 2017;
- non compete ai lavoratori a tempo indeterminato/determinato che pur essendo in forza alla data del 1° luglio hanno cessato il rapporto entro il 31 luglio 2017;
- non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato antecedentemente al 1° luglio 2017 (ovvero abbiano avuto la promozione a dirigente);
- trattandosi di ordinario trattamento economico l'erogazione non compete ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'articolo 8, della legge n. 877/1973, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
- non compete ai lavoratori in aspettativa non retribuita per i periodi superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
- ai lavoratori con contratto di apprendistato l'una tantum compete in misura intera se in forza alla data del 1° luglio 2017 e in relazione ai periodi di servizio nel trimestre agosto, settembre, ottobre;
- ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza al 1° luglio 2017, compete in relazione ai periodi di lavoro superiori a 15 giorni con riferimento ai singoli mesi di agosto, settembre e ottobre 2017;
- ai lavoratori a tempo parziale in forza al 1° luglio 2017 compete l'erogazione dell'importo forfetario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale nel trimestre considerato (agosto, settembre e ottobre 2017).

9) Terziario Confcommercio: è stata sottoscritta, il giorno 26 settembre 2017, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, l'intesa per l'erogazione della tranche di aumento di novembre 2016, precedentemente sospesa con accordo del 24 ottobre 2016

Le Parti con l'ipotesi di accordo del 30 marzo 2015, hanno definito un aumento retributivo a regime pari a 85,00 euro parametrati al IV livello. Il 24 ottobre 2016, consapevoli che il rinnovo del 30/3/2015 del CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi si è collocato in uno scenario anche economico del tutto particolare, hanno sottoscritto un Accordo integrativo in cui hanno concordato la sospensione dell'erogazione della tranche di Euro 16,00 prevista con decorrenza Novembre 2016. Nel citato accordo le Parti hanno altresì concordato di definire successivamente una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali. Pertanto, con la nuova intesa siglata il 29/9/2017, esse hanno stabilito che la tranche di Euro 16,00, parametrati al IV livello, verrà erogata nel mese di marzo 2018; e che il CCNL Terziario 30 marzo 2015 avrà durata sino al 31 luglio 2018, anziché sino al 31 dicembre 2017 come inizialmente disposto.

Livello	Minimo dall'1/8/2017	Minimo dall'1/3/2018
Quadro	1.868,86	1.896,64
I	1.683,47	1.708,49
II	1.456,19	1.477,83
III	1.244,64	1.263,14
IV	1.076,46	1.092,46
V	972,54	987,06
VI	873,14	886,12
VII	747,51	758,62

10) Contratti di solidarietà: è stato emanato il D.M. 27 settembre 2017 recante i criteri di presentazione dell'istanza per ottenere la riduzione contributiva spettante alle imprese che abbiano avuto in corso nell'anno 2016 ovvero lo abbiano in corso al 30 novembre 2017, un contratto di solidarietà

In favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A o espansivi (articoli 1 e 2 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in Legge 19 dicembre 1984, n. 863), ovvero contratti di solidarietà ai sensi della innovata disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (articolo 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - "1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. (18) 2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20. 3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali. 4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo. 5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo. 6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato. 7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni: a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del presente articolo: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7; c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26: 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione; (19) d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (20). 8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni: a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione; b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a): 1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione; 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione; d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione. 9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi. 10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994. 12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. 13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi”), è prevista una riduzione, nella misura del 35%, della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (articolo 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 - “I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento”). Più specificamente, la riduzione è stabilita per l’anno 2017 con riferimento alle imprese che alla data del 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché a quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco dell’anno 2016. La riduzione è calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio. Il beneficio è riconosciuto su istanza dell’impresa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. L’istanza deve recare l’importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura telematica "Cigs on line". Unitamente all’istanza, l’impresa produce l’elenco nominativo dei lavoratori, contenente per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. L’istanza, firmata digitalmente e prodotta in bollo, è inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la modulistica e con le modalità operative che vengono indicate nell’apposita sezione del sito internet "www.lavoro.gov.it". I termini di presentazione sono compresi tra il 30 novembre ed il 10 dicembre 2017. Le istanze sono istruite in base all’ordine cronologico di presentazione; il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti ne comporta l’inammissibilità. Il provvedimento di ammissione della riduzione contributiva, per l’importo massimo in essa indicato e comunque entro il limite di spesa annuo, è adottato dalla DGASIO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. Il provvedimento è trasmesso all’impresa istante ed all’Inps o all’Inpgi per la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva. Gli Enti previdenziali, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla DGASIO del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta da ciascuna impresa istante e gli importi delle eventuali somme residue. Riguardo ai flussi di spesa prestabiliti, il Ministero specifica che:

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- le istanze presentate ai sensi del D.M. n. 83312/2014 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Le istanze che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse perdono definitivamente validità, una volta esaurite anche le eventuali risorse residue.
- le istanze presentate ai sensi del D.M. n. 17981/2015 sono istruite e decise sino al raggiungimento del limite di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016. Le istanze, che non abbiano ottenuto riscontro positivo per incapienza delle risorse, possono essere ripresentate ai sensi del D.M. 27 settembre 2017.

Le istanze presentate a decorrere dall'anno 2017 sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e comunque entro il relativo limite di spesa annuo. In caso di esaurimento delle risorse annue stanziare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica sul sito www.lavoro.gov.it una comunicazione di raggiungimento del limite di spesa annuo insieme all'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, avvertendo che le istanze non collocate in posizione utile entro il limite di spesa annuo non saranno istruite, fatta salva la possibilità di successiva istruttoria delle stesse in caso di risorse residue o di reiterazione a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario dell'anno successivo. In tal caso, il Ministero pubblica l'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva a valere sulle risorse residue. A partire dall'anno 2018, l'istanza è presentata dal 30 novembre di ogni anno e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

11) Sostegno per l'inclusione attiva: sottoscritto il protocollo tra INPS e Regioni per integrazione del SIA

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, così come modificato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, l'INPS è stato individuato come soggetto attuatore del SIA. Il citato Decreto ha previsto tra l'altro, all'articolo 2, comma 4, che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso: perciò, alcune Regioni, con propri provvedimenti, hanno deciso di adottare, chiedendo la collaborazione dell'INPS, una misura regionale di inclusione attiva ai sensi del predetto articolo 2, comma 4; di conseguenza, con Determinazione Presidenziale n. 95 del 7 giugno 2017 è stato approvato il Protocollo Quadro tra l'Istituto e le Regioni per l'integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l'inclusione attiva (SIA), contiene lo schema di Protocollo Quadro che le Regioni interessate devono sottoscrivere. L'INPS, con la Circolare n. 134 precisa che gli atti di seguito elencati sono propedeutici alla sottoscrizione del suddetto Protocollo:

- la formale approvazione della misura regionale di integrazione del SIA;
- la conclusione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale;
- l'approvazione di un ulteriore protocollo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari.

Il medesimo Atto dell'Istituto riporta, in seguito:

- l'oggetto della Convenzione;
- i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione della misura;
- le modalità di presentazione e di gestione delle domande;

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- la responsabilità e il contenzioso;
- le risorse economiche, il monitoraggio e la durata della Convenzione;
- i costi del servizio.

12) Scuola-lavoro: contributi per le imprese che occupano studenti

Le Camere di Commercio, in forza delle competenze in materia di alternanza scuola-lavoro attribuite loro dalla legislazione vigente e in attuazione del Progetto “*Orientamento al lavoro e alle professioni*”, approvato dal Ministro dello Sviluppo economico con il Decreto del 22 maggio 2017, promuovono appositi bandi per l'erogazione di contributi/voucher alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di ASL di cui alla Legge n. 107/2015: ne dà notizia UnionCamere, con un Comunicato diffuso in questi giorni e aggiornato in data 6 ottobre scorso. Lo stesso Atto precisa che i principali obiettivi raggiungibili dai suddetti bandi sono:

- favorire la co-progettazione scuola-impresa per innalzare la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- sostenere il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di alternanza, facilitando l'iscrizione delle stesse nel RASL (Registro nazionale alternanza scuola-lavoro) e contribuendo all'adeguamento della documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché lo sviluppo di strumenti per la valutazione degli apprendimenti;
- assicurare la formazione dei tutor aziendali che assistono gli studenti impegnati nelle attività di alternanza.

Per conoscere l'ammontare dei contributi/voucher nei diversi territori, le relative modalità di richiesta e la documentazione da presentare per la rendicontazione, si invita a consultare l'elenco dei bandi pubblicati dalle singole Camere di commercio.

13) Cessione del quinto, dello stipendio: aggiornamento dei tassi di interesse ottobre - dicembre 2017

Con Decreto DT/71048 del 25 settembre 2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/1996 - recante disposizioni in materia di usura - come modificata dal Decreto Legge n. 70/2011e in vigore per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017. In conseguenza di ciò, l'INPS, con il Messaggio n. 3821 del 4 ottobre, ha rilasciato l'aggiornamento dei tassi, riferiti al periodo temporale richiamato sopra, per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione: attraverso due tabelle, l'Istituto spiega quali sono i tassi medi applicabili con relativa soglia di usura e presenta i tassi soglia per classi di età del pensionato e classe d'importo del prestito (TAEG). Il Messaggio si conclude precisando che le modifiche in esso contenute hanno decorrenza 1° ottobre 2017.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

14) INAIL – Circolare n. 41 del 3 ottobre 2017: termine di applicazione del premio contro gli infortuni sul lavoro

L'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (*“Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3; c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*) ha previsto, in via sperimentale e limitatamente agli anni 2016 e 2017, l'applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. L'INAIL, con la Circolare 23 febbraio 2016, n. 4 ha illustrato il suddetto premio speciale unitario annuale e le modalità operative per l'assicurazione in questione, limitatamente agli anni 2016 e 2017. Lo stesso Istituto, attraverso la Circolare n. 41 del 3 ottobre 2017, ha comunicato il termine dell'applicazione del premio assicurativo.

15) Assegno di incollocabilità: la rivalutazione per l'anno 2017

L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza 1° luglio 2017, dall'INAIL con la Circolare n. 40 del 27 settembre: l'Istituto conferma l'importo dell'assegno nella misura di euro 256,39, già vigente dal 1° luglio 2016. La Legge di Stabilità 2017 prevede, infatti, una disposizione di salvaguardia secondo cui, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. Risultando, per quest'anno, una variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo pari a - 0,1%, si conferma l'importo già vigente in precedenza.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

16) INAIL – Circolare n. 39 del 27 settembre 2017: danno biologico. Rivalutazione annuale delle prestazioni

L'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della "*Tabella indennizzo danno biologico*", approvata con D.M. 12 luglio 2000. Al fine di colmare questa lacuna, il legislatore è intervenuto disponendo due aumenti in via straordinaria delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico: i due correttivi appena citati, avendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai. La Legge di Stabilità 2016 ha, infine, introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, disponendo in particolare che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Istituto ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai sensi di quanto appena esposto, l'INAIL, con la Circolare n. 39 del 27 settembre 2017, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016.

17) INAIL – Circolare n. 38 del 27 settembre 2017: rivalutazione 2017 delle prestazioni economiche per infortunio

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dall'1 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. L'Istituto pertanto, con Circolare n. 38 del 27 settembre scorso, ha diffuso la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore industria, compreso quello marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi, confermando anche a decorrere dal 1° luglio 2017, come per lo scorso anno, l'importo delle prestazioni economiche corrisposto a decorrere dal 1° luglio 2015. Illustrati, inoltre, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, con l'avvertenza che, come per l'anno precedente, non sono previste operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso.

18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21667/2017: in malattia si può anche lavorare a patto che non la guarigione non ne venga per questo pregiudicata

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, dichiarando illegittimo il licenziamento di un lavoratore malato che aveva aiutato il figlio in negozio. Il licenziamento per svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia è un'ipotesi ricorrente nella casistica giudiziaria, ma non per questo è sempre legittimo. Con la sentenza numero 21667/2017 del 19 settembre, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che lo svolgimento di un'altra attività lavorativa può legittimare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

contrattuali di diligenza e fedeltà solo ove si tratti di una circostanza sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia o quando pregiudichi o ritardi la guarigione e il rientro del lavoratore in servizio. I giudici hanno poi ricordato che anche le attività extralavorative svolte dal lavoratore durante il periodo di assenza per malattia sono tali da rappresentare un illecito disciplinare esclusivamente laddove cagionino un'effettiva impossibilità temporanea di ripresa del lavoro o mettano in pericolo quest'ultima secondo una valutazione ex ante di idoneità, da rapportare al caso concreto. Nel caso di specie, il lavoratore in malattia si era recato presso l'esercizio commerciale del figlio con la propria autovettura e lì aveva svolto alcune attività, come quella di spostare delle piccole piante e di movimentare la saracinesca del negozio con un dispositivo elettronico. Per tale ragione, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro. A detta della Cassazione, tuttavia, la condotta tenuta dall'uomo non rappresenta una violazione dei doveri di correttezza e buona fede né degli obblighi di diligenza e fedeltà. L'attività svolta, infatti, poteva essere astrattamente riconducibile a una prestazione lavorativa, tuttavia non risultava idonea a pregiudicare la guarigione del lavoratore, né tanto meno ad avvalorare l'ipotesi di inesistenza della malattia

11 ottobre 2017
Massimo Pipino